

Procedura Generale n. 001- 2014 Gestione ambientale Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.

Procedura relativa alla richiesta di conferimento a recupero e/o smaltimento a rifiuto speciale dei beni inventariati o non inventariati.

Ambito di applicazione	Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i. Norme in materia ambientale Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo I Gestione dei rifiuti	
Ambito di esclusione	Riferimento Art. 185 del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i. Direttive Europee che regolamentano altre tipologie di rifiuti non contemplati nel Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.	
Versione	Variazioni n. del	Motivazioni
n. 001 del 17/02/2014	0	-

Destinatari: Produttore/Detentore di rifiuti speciali

Premessa
La gestione dei rifiuti

In attesa dell'aggiornamento del Regolamento Nazionale dell'INFN per la Gestione Ambientale "Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.- Norme in materia ambientale" Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti-, si ricorda che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. (*Rif. Testo unico ambientale Art. 178 – Principi*).

La presente procedura regola le attività da svolgere per la richiesta del conferimento a recupero/smaltimento come rifiuti speciali, i *beni del Patrimonio dell'I.N.F.N.* detenuti dall'*I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca*.

L'esigenza della presente procedura deriva dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 152 del 2006 s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Il Testo Unico Ambientale di cui sopra, contiene la disciplina generale e organica in materia di rifiuti. Le sue disposizioni sono applicabili anche ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche "RAEE". Lo stesso decreto di cui sopra, prevede l'emanazione di decreti attuativi per la sua implementazione.

Infatti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto 8 marzo 2010, n. 65 (Gu 4 maggio 2010 n. 102) emana il:

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Con il decreto di cui sopra ad esempio si stabilisce in modo specifico, l'obbligo del distributore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di ritirare il vecchio apparecchio elettrico-elettronico, a seguito dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica. Nel caso in cui ci si avvale di tale

disposizione, è necessario trasferire tutta la documentazione alla sottostruttura del Servizio di Prevenzione e Protezione : Gestione Ambientale.

In merito ai RAEE il Governo il 13 dicembre 2013 ha dato il via allo schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il testo è trasmesso al Parlamento per i pareri di rito e tornerà al Governo per l'approvazione.

Il decreto [Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009](#) s.m.i. . Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, prevede adempimenti da assolvere a carico del Produttore/Detentore di Rifiuti Speciali per il controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Per questo l' I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca con Sede in P.zza della Scienza 3, 20126 Milano MI, è iscritta al SISTRI come "PDRS" ossia Produttore/Detentore di Rifiuti Speciali.

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di [innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione](#) per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al [Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente](#).

La stessa movimentazione del rifiuto a partire dal 3 marzo 2014 comporta l'obbligo per il Produttore di registrare le attività nel sistema SISTRI, come ad esempio:

- compilazione di una Scheda SISTRI Area Movimentazione nei tempi disciplinati dalla normativa;
- compilazione nel Registro Cronologico di una Nuova registrazione di carico/scarico nei tempi disciplinati dalla normativa.

La Struttura I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca con Sede in P.zza della Scienza 3, 20126 Milano MI è:

- dotata di un proprio sistema di pesatura;
- dotata di proprio Registro di Carico e Scarico vidimato presso la C.C.I.A.A. di Milano che sarà utilizzato fino all'entrata in vigore del SISTRI;
- utilizza il Formulario di Identificazione dei Rifiuti vidimato presso la C.C.I.A.A. di Milano messo a disposizione del Trasportatore autorizzato;
- iscritta al SISTRI come "PDRS" ossia Produttore/Detentore di Rifiuti Speciali.

Attualmente la produzione di un rifiuto comporta fra i tanti obblighi per il "Produttore" di registrare le attività nel Registro di Carico e Scarico, e tenuta dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti nei tempi e modalità regolamentati dalla normativa vigente.

Il "Produttore" ha l'obbligo di registrare le attività nel Registro di Carico e Scarico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo "come evidenziato nei registri e documenti di tenuta legale".

L' I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca non è iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali quindi non è ammesso:

- trasportare i rifiuti in autonomia di qualsiasi natura o classificazione;
- trasportare i rifiuti con il proprio autoveicolo o con quello dell'Istituto;
- trasportare i rifiuti dall'**Unità Locale** di P.zza della Scienza 3 - 20126 Milano (regolarmente dichiarata al SISTRI) ad un'altra Struttura e/o verso eventuali Unità Produttive-Esterne-Distaccate dall'**Unità Locale** di cui sopra e viceversa;
- conferire i propri rifiuti a terzi che non siano iscritti all'Albo dei Gestori Ambientali.

L' I.N.F.N. Sez. di Milano Bicocca può conferire i propri rifiuti esclusivamente all'Impresa appaltatrice/Trasportatore con la/il quale si istituisce un contratto di appalto per: ritiro, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia ambientale.

1. Definizioni

A titolo informativo di seguito si riportano alcune definizioni tratte dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dal DM del 15 febbraio 2010, dalla DISPOSIZIONE 30 giugno 2010 -Attuazione del regolamento per il patrimonio; ai quali si rimanda per la lettura completa del testo e per i rispettivi approfondimenti.

1.1 Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il Detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2.1 Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I del DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

3.1 Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Il Produttore a livello Struttura coincide con Direttore della Sezione garante nei confronti del Presidente dell'INFN per il rispetto degli adempimenti previsti.

4.1 Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. Per il regolamento del patrimonio dell'I.N.F.N. il detentore in prima linea coincide con l'utilizzatore dei beni.

5.1 Delegato SISTRI: "soggetto" che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.

Qualora l'impresa non abbia indicato nella procedura di iscrizione alcun delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica, verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa.

Compiti del Delegato SISTRI

Esegue le attività previste dal Sistema SISTRI come ad esempio:

Custodisce il dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica;

Registra i dati sul Registro cronologico come comunicati dal Direttore della Struttura/Produttore/Detentore;

Compila la Scheda Area della Movimentazione;

Firma elettronicamente la documentazione;

Stampa la scheda Area Movimentazione.

(DM del 15 febbraio 2010, all'articolo 12 definisce il delegato SISTRI)

6.1 Beni dell'I.N.F.N. : secondo i contenuti della DISPOSIZIONE 30 giugno 2010. Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 167 del 27 luglio 2010. Attuazione del regolamento per il patrimonio; i beni si distinguono in mobili e immobili secondo gli articoli 812 e seguenti del codice civile e in beni materiali e immateriali.

I beni mobili e immobili di proprietà dell'Istituto sono descritti in distinti inventari.

Le Strutture dell'Istituto tengono gli inventari dei beni mobili e immobili e provvedono al loro aggiornamento secondo quanto stabilito da apposito manuale.

Non sono iscritti negli inventari i beni che per loro natura sono consumabili, ovvero facilmente deteriorabili con l'uso, nonché quelli di modico valore da determinare con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto.

2. Produzione e richiesta di conferire a recupero/smaltimento - rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi

1.2 Attività di detenzione

L'attività di detenzione di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, è preceduta dalla comunicazione preventiva, dal "Detentore" (colui che detiene fisicamente i rifiuti) al Direttore della Struttura "Produttore".

2.2 Conferimento a recupero e/o lo smaltimento a rifiuto speciale

L'attività del conferimento a recupero/smaltimento - rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi di beni inventariati è preceduta dalla richiesta preventiva di dismissione del bene da parte del "Detentore" ossia l'Utilizzatore del bene stesso (colui che detiene fisicamente i rifiuti) al Direttore della Struttura "Produttore".

L'attività del conferimento a recupero/smaltimento - rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi di beni consumabili e/o prodotti da un ciclo di lavoro, esperimento, è preceduta dalla richiesta preventiva da parte del "Detentore" ossia l'Utilizzatore del bene stesso (colui che detiene fisicamente i rifiuti) al Direttore della Struttura "Produttore".

A seguito dell'avvenuta dismissione dei beni stessi e/o dell'autorizzazione, nonché classificazione dei rifiuti, a carico del Direttore della Struttura "Produttore" che si avvale del supporto dei propri Servizi, è possibile chiedere il conferimento a recupero/rifiuto speciale alla Sottostuttura S.P.P.: Gestione Ambientale.

Il Direttore della Struttura "Produttore" che intende, oppure ha l'obbligo, di conferire a recupero/rifiuti speciali, avvalendosi dei propri Servizi e/o di Personale dipendente dell'I.N.F.N., deve inoltrare la richiesta al Preposto della Gestione Ambientale secondo i modelli allegati.

A) Beni consumabili e non inventariati

Per i beni non iscritti negli inventari, i beni che per loro natura sono consumabili, ovvero facilmente deteriorabili con l'uso, nonché quelli di modico valore da determinare con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto come ad esempio:

- **Toner e cartucce esauste, tamburi** e simili: è stato predisposto nella Sala stampanti, un contenitore adeguato etichettato nel quale il detentore e/o il personale della manutenzione, opportunamente incaricato dal Direttore della Struttura, nel rispetto della normativa in materia di salute sicurezza e ambiente, conferisce i beni di consumo: cartucce, tamburi di toner/inchiostro esauste/i.
- **Stracci ed assorbenti contaminati da sostanze pericolose e non, indumento da lavoro e DPI contaminati da sostanze pericolose e non, filtri dell'olio**, simili (rifiuti speciali pericolosi e non): è stato predisposto nei Laboratori concessi in uso all'INFN Sez. di Milano Bicocca un contenitore adeguato etichettato nel quale il detentore e/o il personale della manutenzione, opportunamente incaricato dal Direttore della Struttura, nel rispetto della normativa in materia di salute sicurezza e ambiente, conferisce i beni di consumo.

Per i beni non iscritti negli inventari, i beni che per loro natura sono consumabili, ovvero facilmente deteriorabili con l'uso, nonché quelli di modico valore da determinare con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto come ad esempio:

- **Piccole apparecchiature elettroniche "RAEE" tipo elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione**, e simili (rifiuti speciali non pericolosi);

- **Pile e batterie di ogni tipo** (rifiuti speciali pericolosi) **escluse quelle con acidi o gel** ;
- **Lampade fluorescenti a risparmio energetico, tubi fluorescenti non lineari** e simili (rifiuti speciali pericolosi);

è disponibile su richiesta del Detentore, un contenitore adeguato etichettato, per ogni singolo bene di consumo, nel quale il detentore e/o il personale opportunamente incaricato dal Direttore della Struttura, nel rispetto della normativa in materia di salute sicurezza e ambiente, conferisce i beni di consumo e non inventariati.

La richiesta del contenitore va fatta dal Detentore alla Sottostruttura S.P.P.: Gestione Ambientale.

B) Materiali derivanti da ciclo di lavoro e simile, altri beni non inventariati diversi da quelli indicati al paragrafo della lettera A)

Per i materiali derivanti da ciclo di lavoro, dall'attività di ricerca sperimentale e sviluppo; altri beni non inventariati diversi da quelli indicati al paragrafo della lettera A):

il Detentore, preventivamente alla produzione del rifiuto, deve comunicare l'esigenza al Direttore della Struttura.

A seguito dell'attivazione delle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza, nonché nel rispetto della normativa ambientale, sarà poi disponibile un contenitore adeguato etichettato, per ogni singolo bene, materiali di cui sopra, nel quale il detentore e/o il personale opportunamente incaricato dal Direttore della Struttura, nel rispetto della normativa in materia di salute sicurezza e ambiente, conferisce i beni o i materiali.

C) Beni mobili inventariati

I beni mobili di proprietà dell'Istituto sono descritti in distinti inventari.

Tra i beni inventariati ritroviamo ad esempio:

- 1) mobili e arredi;
- 2) materiale bibliografico;
- 3) impianti, attrezzature e macchinari;
- 4) macchine d'ufficio e apparecchiature informatiche;
- 5) grandi apparati.

Dismissione dei beni inventariati

La dismissione dei beni inventariati è a cura del Direttore della Struttura, "Consegnatario" che si avvarrà dei propri Servizi competenti per il disbrigo delle pratiche amministrative previste dall'Articolo 7 – Dismissioni di beni *DISPOSIZIONE 30 giugno 2010. Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 167 del 27 luglio 2010. Attuazione del regolamento per il patrimonio.*

Nell'attesa dell'esito della pratica, l'utilizzatore "Detentore", deve conservare il bene secondo il regolamento per il patrimonio di cui sopra in quanto ritenuto responsabile dei beni affidatigli.

Conferimento dei beni a recupero e/o smaltimento a rifiuto da parte del Produttore “Direttore della Struttura” al Servizio Gestione Ambientale e relativa autorizzazione

La richiesta di conferire a recupero/smaltimento a rifiuto di un bene derivante dal Patrimonio dell’I.N.F.N. detenuto dal personale della Struttura I.N.F.N. di Milano Bicocca, va sempre fatta, sia per beni inventariati che non inventariati, nonché per i beni consumabili, scarti derivanti da cicli di lavoro e/o da rifiuti derivanti da attività di ricerca sperimentale e sviluppo.

Il Produttore “Direttore della Struttura”, (soggetto la cui attività produce rifiuti), che ha l’obbligo di ottemperare la normativa vigente in materia ambientale, tramite il supporto del “Detentore” (persona fisica che ne è in possesso) e dei propri Servizi interni, deve inoltrare la richiesta alla Sottostruttura del Servizio di Prevenzione e Protezione: Gestione Ambientale compilando e sottoscrivendo il:

- Modulo 01 Richiesta di conferire a recupero/smaltimento - rifiuti speciali evidenziando la voce non inventariato;

- allegare (sempre):

la copia dell’ordine INFN Sez. di Milano Bicocca;
la scheda tecnica del bene/prodotto/sostanza;
indicazioni delle modalità di impiego;

- allegare (ove pertinente):

la scheda tecnica di sicurezza;
il Modello di Scheda delle Modalità di Impiego dell’agente chimico;
la scheda per la classificazione della pericolosità ai sensi del regolamento CLP;
e tutta la documentazione disponibile per la corretta identificazione (*pertinente per impianti, macchine, apparecchiature, apparati contenenti sostanze pericolose, scarti di lavorazione ecc..*);
il certificato analitico per l’identificazione e la classificazione del pericolo di rifiuti non identificati all’origine “sconosciuti” a fine ciclo lavorativo, produzione o simile;
(*pertinente per impianti, macchine, apparecchiature, apparati contenenti sostanze pericolose*);

ove pertinente:

-compilare ed allegare il

Modulo 02 Scheda per la classificazione della pericolosità

Modulo 03 Scheda Preliminare delle Modalità di impiego del singolo agente chimico

4. Evidenza documentale

Il Produttore “Direttore della Struttura”, entro 24h dalla dismissione dei beni mobili, o dalla produzione di un rifiuto, tramite i propri Servizi o Dipendenti deve garantire la trasmissione alla Sottostruttura del Servizio di Prevenzione e Protezione Gestione Ambientale:

- dei dati del bene inventariato, dei consumabili, di altri beni ad esempio beni il cui valore economico non richiede l’inserimento nell’inventario e l’apposizione del numero di inventario; materiali derivanti da ciclo di lavoro e simile, in modo da consentire il rispetto dei termini di legge per la registrazione nel Registro di Carico/Scarico e/o Registro Cronologico del SISTRI, nonché degli adempimenti correlati nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

I dati vanno trasmessi:

- con evidenza documentale riportante data certa della produzione del rifiuto (per i beni inventariati, la data corrispondente è quella risultante dall’effettivo scarico del medesimo bene, come riportato nei registri e documenti legali).

A seguito dell’attivazione delle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza, nonché nel rispetto della normativa ambientale, sarà poi disponibile un contenitore adeguato etichettato, per ogni singolo bene, materiali di cui sopra, nel quale il detentore e/o il personale opportunamente incaricato dal Direttore della

Struttura, nel rispetto della normativa in materia di salute sicurezza e ambiente, conferisce i beni o i materiali.

Note

Nota n. 1

E' compito del "Detentore" utilizzatore del bene stesso ai fini del Regolamento del Patrimonio dell'I.N.F.N.) garantire la rintracciabilità dei documenti da allegare per la corretta identificazione del bene mobile o consumabile.

Nota n. 2

L'insorgenza di un nuovo bene consumabile, e/o di qualsiasi altro rifiuto speciale va comunque comunicato preventivamente dal Produttore alla:

- Sottostuttura del Servizio di Prevenzione e Protezione: Gestione Ambientale.

Nota n. 3

Solo a seguito della documentazione presentata correttamente dal Produttore e Detentore, dall'esplicita e formale autorizzazione del Direttore della Struttura si procederà ad istituire la pratica per il conferimento a recupero e/o smaltimento secondo la normativa vigente.

In casi particolari saranno fatte richieste di chiarimenti e/o di ulteriore documentazione.

Nota n. 4

Il mancato inoltro dei documenti predetti, il non rispetto dei tempi indicati potrebbe non garantire il rispetto degli adempimenti da assolvere, oppure protrarre i tempi di espletamento delle pratiche, a tal fine le eventuali cause e gli effetti prodotti non potranno essere imputate al Servizio Gestione Ambientale.

1.4 Diagramma di flusso procedura "SISTRI" Utente – Produttori



Schema 1. Produttore e trasportatore iscritti al SISTRI (1.a)

5. Fonte legislativa di base

D. Lgs. 152 del 2006 s.m.i. (Testo Unico Ambientale)

Il Testo Unico Ambientale contiene la disciplina generale e organica in materia di rifiuti. Le sue disposizioni sono applicabili anche ai RAEE (art. 177). Prevede l'emanazione di decreti attuativi per la sua implementazione.

Legge 18 giugno 2009 n. 69

Articolo 12: Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale, da attuarsi entro il 30 giugno 2010.

DISPOSIZIONE 30 giugno 2010. Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 167 del 27 luglio 2010.

Attuazione del regolamento per il patrimonio.

Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;
Decisione della Commissione del 16/01/2001 che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

7. Allegati

Modulo 01 Richiesta di conferire a recupero/smaltimento - rifiuti speciali

Modulo 02 Scheda per la classificazione della pericolosità

Modulo 03 Scheda Preliminare delle Modalità di impiego del singolo agente chimico

Per tutto quello non citato fare riferimento alla legislazione e norme vigenti in materia ambientale.

Per gli approfondimenti legali è possibile visionare il sito internet:

www.minambiente.it;

www.sistri.it.

Preparata da :

Servizio di Prevenzione e Protezione: Sottostruttura Gestione Ambientale

Delegato del sistema SISTRI

Revisionata da:

Preposto: Gestione ambientale

Direttore della Struttura

Approvata

Il Direttore

(Dr. Daniele Pedrini)

Milano 17/02/2014

Emessa da:

Servizio Prevenzione e Protezione & Sottostruttura: Gestione Ambientale

Data di prima emissione: 17/02/2014